

**REGOLAMENTO (CE) N. 243/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2001**

**relativo alla vendita, mediante gara, di alcoli di origine vinica ad uso esclusivo del settore dei
carburanti nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾,

Si procede alla vendita, mediante tre gare, n. 292/2001 CE, n. 293/2001 CE e n. 294/2001 CE, di un quantitativo complessivo di 250 000 ettolitri di alcole ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e portoghese.

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2786/2000 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 86,

Ciascuna delle gare n. 292/2001 CE e n. 293/2001 CE verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol, e la gara n. 294/2001 CE verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

L'alcole messo in vendita per l'esportazione fuori della Comunità europea è destinato ad essere importato in uno dei paesi terzi indicati nell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni del medesimo articolo.

(2) È opportuno indire gare relative all'alcole di origine vinica per l'esportazione nei paesi terzi di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1623/2000, ad uso esclusivo del settore dei carburanti nei paesi terzi, al fine di ridurre le scorte comunitarie di alcole vinico e di garantire la continuità dell'approvvigionamento ai paesi terzi menzionati nell'articolo suddetto. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁵⁾, così come agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento.

(3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁶⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Articolo 5

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per la gara n. 292/2001 CE e a 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per la gara n. 293/2001 CE e a 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per la gara n. 294/2001 CE.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
⁽³⁾ GU L 323 del 20.12.2000, pag. 4.
⁽⁴⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
⁽⁶⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.